

Schröder S.p.A.

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo*

[ex D. Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale - 6 -

Edizione Marzo 2012

PARTE SPECIALE - 6 -

Reati transnazionali

INDICE

PARTE SPECIALE - 6-

1. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali).....	4
reati di associazione: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990).....	5
reati concernenti il riciclaggio: riciclaggio (art. 648bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.).....	6
reati concernenti il traffico di migranti: traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998)	6
reati di intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....	6
2. Funzione della parte speciale - 6 -	7
3. Processi sensibili	8
4. Regole generali	8
5. Principi generali di comportamento e procedure specifiche.....	8
6. I compiti dell’ODV	8

1. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali)

L'ambito delle fattispecie di reato previste dal Decreto è stato esteso anche ai reati contro la criminalità organizzata transnazionale per effetto della legge in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006. La L. 16 marzo 2006, n. 146 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*" ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato *transnazionale*, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 e il 31/5/2001. La convenzione ed i protocolli hanno costituito un enorme passo avanti nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. L'elemento centrale della Convenzione è costituito dal concetto di reato transnazionale con il quale si intende un reato che "supera" e travalica sotto molteplici profili (dal punto di vista preparatorio oppure della realizzazione, etc.) i confini di un singolo Stato, commesso da una organizzazione criminale e caratterizzato da una certa gravità. Alla luce di quanto sopra, ciò che rileva è il reato frutto di una attività organizzativa dotata di stabilità, *continuità* e prospettiva strategica, potenzialmente suscettibile di essere reiterato nel tempo. La Convenzione citata impone agli Stati firmatari di introdurre nei propri ordinamenti norme che stabiliscano la responsabilità degli enti per i reati commessi al proprio interno da amministratori, dirigenti e dipendenti. L'Italia ha ratificato tale Convenzione con la Legge 146 del 2006 e ha ampliato il novero dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001. Tuttavia il legislatore nel realizzare detto ampliamento ha utilizzato una tecnica legislativa differente rispetto a quelle sino precedentemente adottate per introdurre nuovi reati nel Decreto. Fino alla L. 146/2006 il legislatore, per introdurre nuovi reati nel Decreto, procedeva ad una diretta modifica del Decreto stesso, integrando ed inserendo nuovi articoli.

Con la L. 146/2006 la disciplina dei reati presupposto non è infatti contenuta nel Decreto ma nella legge speciale cui è necessario riferirsi per rinvenire l'entità e la durata delle singole sanzioni. La motivazione di tale tecnica legislativa risiede nella peculiarità oggettiva e soggettiva dei nuovi reati che, se direttamente introdotti nel Decreto, avrebbero richiesto una serie di complessi distinguo e precisazioni che

avrebbero reso di difficile comprensione l'intero testo.

E' risultato quindi più conveniente predisporre una norma a sé stante, interamente dedicata a tali reati (prevedendo nell'art. 10 della legge 146/2006 ⁽¹⁾ l'applicabilità della disciplina prevista dal Decreto alle nuove fattispecie di reato). Ciò premesso, l'art. 3 della legge 146 definisce il reato transnazionale: *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi e per gli effetti della citata Convenzione, si intende un *“gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*. Con riferimento ai Reati del Decreto, l'art. 10 della L. 146/2006 elenca le seguenti fattispecie:

- **reati di associazione:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

¹ Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti.

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 3.

esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990)

- **reati concernenti il riciclaggio**: riciclaggio (art. 648bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)
- **reati concernenti il traffico di migranti**: traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998)
- **reati di intralcio alla giustizia**: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Per le finalità del Decreto i comportamenti descritti assumono rilievo, come già detto nella parte generale del Modello, nel momento in cui sono commessi da soggetti che rivestano una posizione apicale ovvero da soggetti che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi e sempre che siano posti in essere nell'interesse della Società ovvero a suo vantaggio. In conclusione e sinteticamente, la Società è responsabile per i seguenti reati, qualora presentino il carattere della *transnazionalità* sopra indicato:

(i) reati di associazione: *associazione per delinquere*: questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per commettere delitti. Le pene sono modulate a seconda del soggetto che promuove o costituisce l'associazione ovvero per coloro che vi partecipano. *Associazione di tipo mafioso*: questo reato prevede determinate pene per chiunque faccia parte di una organizzazione di tipo mafioso (costituita da tre o più persone). L'associazione è di tipo mafioso quando i componenti della stessa si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*: questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg. *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*: questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare per

qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

(ii) reati di riciclaggio: *Riciclaggio:* questa fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:* la specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

(iii) reati concernenti il traffico di migranti: *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine:* nella specificità il reato si produce con il compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano di uno straniero.

(iv) reati di intralcio alla giustizia: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria:* il reato consiste nell'azione, offensiva o suasive, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

Favoreggiamento personale: il reato si consuma qualora si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

*

2. Funzione della parte speciale - 6 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali della Società, nonché da suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico il fine della presente parte speciale è quello di:

1. identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
2. indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati;
3. fornire all'OdV. strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

*

3. Processi sensibili

Le principali attività sensibili individuate in astratto sono elencate nell'Allegato A.

*

4. Regole generali

I Dipendenti e i Destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: il Codice Etico; la normativa italiana e straniera applicabile; le disposizioni delle Autorità di Controllo.

*

5. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di reati transnazionali.

*

6. I compiti dell'ODV

In riferimento ai reati descritti nella presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti: analisi a campione della documentazione agli atti e delle comunicazioni inviate alle Autorità di controllo.

*